

Proc. n.10/2023 P.C.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE

Sentenza 433/2024
Repertorio 466/2024
Liquidazione
controllata 20/2024

nella persona dei seguenti magistrati:

| | |
|---------------------------|------------------|
| Dott. Stefano Cardinali | Presidente |
| Dott. Vittorio Carlomagno | Giudice |
| Dott. Claudio Tedeschi | Giudice relatore |

nel procedimento iscritto al n. 1713-1/2023 P.U. ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso proposto da [REDACTED], residente in Roma, in via [REDACTED], C.F. [REDACTED], rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Beatrice Aureli e Agnese Casalaina; oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 521 del 2.10.2023 veniva pronunciata omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto da [REDACTED] con ricorso depositato il 28.06.2023.

Con relazione periodica depositata il 27.03.2024, il gestore della crisi, nelle persona dell'avv. Giuseppina Guerriero, rappresentava che il debitore, avendo perso la propria occupazione lavorativa, non aveva proceduto ad alcuno dei versamenti monetari cui si era obbligato e che era suo intendimento chiedere la liquidazione controllata del patrimonio. Con decreto dell'8 aprile 2024 era fissata comparizione delle parti, ai sensi dell'articolo 27 d. l.vo 11 gennaio 2019 n. 14 (in seguito: CCII), nel corso della quale il debitore reiterava la richiesta di apertura della liquidazione controllata.

Con sentenza in data 8 maggio 2024 il giudice monocratico revocava l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti e, con separato decreto in pari data, concedeva termine di giorni quarantacinque, al debitore e al gestore della crisi, per l'integrazione della documentazione richiesta dall'articolo 270 CCII.

Con atto depositato il 24 giugno 2024 il debitore ha prodotto relazione integrativa del gestore della crisi con allegata documentazione ed ha insistito sulla richiesta di apertura della procedura di liquidazione controllata.

Sentito il relatore ed esaminati gli atti, in essi compresi anche quelli prodotti nella procedura di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti dei quali deve affermarsene la possibilità di legittimo utilizzo istruttorio atteso che il presente procedimento si pone quale sua ulteriore fase procedimentale evolutiva, osserva il collegio che:

- avendo, il debitore, la propria residenza in Roma, in via [REDACTED], ciò radica la competenza di questo tribunale a statuire sulla proposta istanza ai sensi dell'articolo 27 CCII,
- ricorre sua condizione di sovraindebitamento, tenuto conto del complessivo ammontare della debitoria a proprio carico, come accertata



nella pregressa procedura -pari ad euro 241.385,28- e la disponibilità attuale, certificata dal gestore della crisi nella relazione integrativa depositata il 24.06.2024, di: euro 7.941,55 quale trattamento di fine rapporto; euro 1.372,31 mensili a titolo di 'Naspi'; la proprietà di autovettura marca kia immatricolata nell'anno 2015 del valore stimato di euro 7.000,00; attivi all'evidenza inidonei a far fronte al complesso delle passività che, come già accertato, non hanno causale inerenza all'esercizio, diretto o anche mediato attraverso partecipazione societaria, ad attività imprenditoriale;

-il ricorso è corredato, come detto, di relazione integrativa del gestore della crisi, depositata il 24.06.2024, che, letta in uno alla precedente depositata nella procedura di ristrutturazione dei debiti, appare idonea a rendere adeguato panorama conoscitivo della condizione patrimoniale ed economica del debitore e dell'idoneità e completezza, a tali fini, della documentazione prodotta.

Per quel che concerne la determinazione dell'importo eventualmente ritraibile dall'emolumento mensile stipendiale da sottrarre alla liquidazione perché necessario al mantenimento proprio e del nucleo familiare del ricorrente la sua quantificazione viene rimessa a successiva determinazione del designando giudice delegato su indicazione che sarà resa dal gestore della crisi facendo applicazione dei parametri previsti dall'articolo 283 comma 2 CCII.

P.Q.M.

letti gli articoli 73 e 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:

-dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni del sig. [REDACTED] residente in Roma, in via [REDACTED], C.F. [REDACTED];

-nomina giudice delegato il dott. Claudio Tedeschi;

-nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona dell'avv. Giuseppina Guerriero ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCII;

-rimette al giudice delegato, all'esito di interlocuzione con il ricorrente e l'OCC la quota parte dell'emolumento stipendiale mensile da sottrarre alla liquidazione e da determinare in applicazione dei parametri previsti dall'articolo 283 comma 2 CCII;

-ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

-dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale;

-ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici pubblici competenti in tema di pubblicità;

-dispone ai sensi degli articoli 150 e 270 comma V CCII che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni interessati dalla presente procedura;



-dispone che la presente sentenza venga notificata al ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 luglio 2024

Il giudice estensore
Dott. Claudio Tedeschi

Il Presidente
Dott. Stefano Cardinali



